

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 4 \ 2021

- Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) di L. RAMACCI
- La qualificazione giuridica del percolato di discarica tra "rifiuti" e "acque di scarico" di A. GALANTI
- Le sanzioni nell'autorizzazione unica ambientale: tra vuoto di tutela e principio di legalità di E. RIVA
- Quando il giudice penale può disapplicare l'ordinanza sindacale in materia di rifiuti? La problematica distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali di L. BISORI
- Il restyling del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti di G. REYNAUD



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. 4/2021

1.

**LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL PERCOLATO DI DISCARICA TRA “RIFIUTI”  
E “ACQUE DI SCARICO”**

**THE LEGAL QUALIFICATION OF LANDFILL LEACHATE BETWEEN “WASTE” AND  
“WASTE WATER”**

**di Alberto GALANTI**

**Abstract.** Il saggio, dopo avere analizzato i concetti di “scarico” e “rifiuto” nella normativa e nella giurisprudenza, analizza il tema della qualificazione giuridica del percolato di discarica, affermandone la natura di rifiuto.

**Abstract.** The essay, once analyzed the notion of “waste” and “waste water” in domestic legislation and jurisprudence, focuses on the issue of the legal qualification of landfill leachate, stating it is always a “waste”.

**Parole chiave:** rifiuto, scarico, percolato di discarica

**Key words:** waste, waste water, landfill leachate



**SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La nozione di scarico - 3. La nozione di rifiuto - 4. Il percolato di discarica - 5. La classificazione del percolato di discarica: i rifiuti con codice “speculare” - 6. Il percolato: rifiuto o acqua di scarico? La posizione della giurisprudenza - 7. Segue: la posizione della dottrina. Le tesi che escludono in radice la possibilità che il percolato di discarica possa essere un’acqua di scarico - 8. Segue: le tesi che escludono, in concreto, la possibilità che il percolato di discarica possa essere un’acqua di scarico - 9. Notazioni in tema di onere della prova - 10. Conclusioni**

## **1. Introduzione**

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 (o TUA, Testo Unico Ambientale) si pone come *corpus* normativo complesso che disciplina pressoché tutta la normativa in materia di protezione dell’ambiente, dagli scarichi ai rifiuti, dalle emissioni in atmosfera alla bonifica dei siti inquinati. Un problema che si verifica di frequente è quello di attribuire la corretta qualificazione giuridica al “percolato di discarica”, dubitandosi se esso sia disciplinato dalla Parte Quarta del decreto (quella relativa ai rifiuti), ovvero dalla Parte Terza (quella relativa alla tutela delle acque).

Quando ci si trova di fronte ad un “liquido”, per verificare se ci si trovi o meno nel campo di applicazione della Parte del decreto relativa ai rifiuti occorre andare all’articolo 185 dello stesso, a mente del quale (lettera b) sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del decreto gli “scarichi idrici”, esclusi i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.

Particolarmente rilevante è quindi la distinzione tra “scarichi” e “rifiuti liquidi”, posta la differente disciplina di gestione dei due reflui<sup>1</sup>.

## **2. La nozione di scarico**

---

<sup>1</sup> L’articolo 110 del d.lgs. 152/2006 prevede infatti che “è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti” e che “il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti”.



Il concetto di “scarico”, che ha subito negli anni un percorso abbastanza tortuoso<sup>2</sup>. La legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, nota come “Legge Merli”) recava per la prima volta “la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo” (art. 1 lettera a)<sup>3</sup>. Sotto il vigore della Legge Merli, pertanto, rientravano nella nozione di scarico sia gli scarichi “*diretti*” (ossia che recapitano direttamente nel corpo recettore) che quelli “*indiretti*” (in cui il collegamento col corpo recettore è interrotto), tanto che la giurisprudenza riteneva che anche gli scarichi costituiti da stoccaggio in vasche a tenuta stagna con successivo trasporto in luogo autorizzato<sup>4</sup> fossero soggetti alla disciplina delle acque.

Quanto al rapporto con la di poco successiva disciplina dei rifiuti introdotta con il d.P.R. 915/1982, le Sezioni Unite della Cassazione<sup>5</sup> avevano stabilito che i rifiuti liquidi (o assimilabili) attinenti allo scarico erano sempre riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossico e nocivi (rifiuti che oggi definiremmo “pericolosi”) che erano regolati dalla disciplina dei rifiuti.

Successivamente, il decreto legislativo n. 152/1999 (ri)definì gli scarichi come “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili

---

2 Per una panoramica diacronica della legislazione in tema di scarichi si rinvia a STRACUZZA G., *Evoluzione giurisprudenziale e normativa della nozione di “scarico”*. A proposito di Cass. Sez. III 7.11.2007 e del d.lgs.4/08, pubblicato *on line* sulla Rivista *lexambiente.it*, 30 novembre 1999.

3 E' stato rilevato in dottrina (FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015, 175) che dopo l'entrata in vigore della Legge Merli si era affermato in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui lo scarico dovesse essere:

- *permanente*, ossia «provenire da strutture dotate di carattere di tendenziale stabilità, il che non significava che lo scarico dovesse avere carattere di continuità, ben potendo infatti rientrare nella nozione di scarico “qualsiasi tipo di scarico purché di entità apprezzabile, ossia ogni sversamento o deposizione di rifiuti, indipendentemente dal modo in cui esso avvenga, diretto od indiretto e della sua episodicità ed estendendo la nozione anche agli scarichi permanenti e continuativi ed a quelli saltuari ed isolati con carattere di episodicità e discontinuità”;

- costituito da *sostanze liquide* o almeno *convogliabili mediante condotta*;

- *volontario*, nel senso che doveva essere voluto da parte dell'autore dello scarico, ovvero provocato colposamente lo sversamento, ancorché episodico ed occasionale».

4 Tanto che la giurisprudenza riteneva che anche gli scarichi costituiti da stoccaggio in vasche a tenuta stagna con successivo trasporto in luogo autorizzato fossero soggetti alla disciplina delle acque (Cass. Sez. 3, 23 settembre 1993, in proc. Cilento, in Foro It. 1994, II, 596. Sez. 3, 6 ottobre 1982, in proc. Marzaduri, in Foro It. 1983, voce Acque Pubbliche, 105, secondo cui la nozione di scarico non implicava in alcun modo «uno stabile collegamento tra la fonte e il terminale di scarico, né la continuità dello scarico stesso».

5 Cass., SS.UU. Pen., 13 dicembre 1995, n. 19, in proc. Forina.



nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (art. 2 lett. bb).

Per la prima volta la normativa operava una distinzione chiara tra gli scarichi “diretti”, ossia con “*immissione diretta tramite condotta*”<sup>6</sup>, soggetti alla disciplina delle acque, e scarichi “indiretti”<sup>7</sup>, che tali non erano più in quanto attratti dalla normativa sui rifiuti<sup>8</sup> per effetto del c.d. “decreto Ronchi” (d.lgs. 22/1997)<sup>9</sup>, nel frattempo introdotto dal legislatore per disciplinare i rifiuti in sostituzione del d.P.R. 915/1982.

La nozione di scarico è attualmente fornita dall’art. articolo 74 del TUA (D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008<sup>10</sup>), che lo definisce alla lettera ff) come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche

---

6 Cass. Sez. 3, 3 settembre 1999, Rivoli, ha affermato che per “condotta” si intende qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue (inclusi quindi canali scavati nel terreno e opere simili).

7 Sul tema degli scarichi indiretti si veda il compianto SANTOLOCI, *Brevi cenni sul rapporto tra “rifiuti liquidi” ed “acque di scarico”*, nell’*nuovo codice delle acque*, CELT, 103, il quale parimenti sottolineava come oggi, lo scarico, può essere solo “diretto”. Dello stesso Autore, *Scompare lo scarico “indiretto”: il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico*, in *Dir. e giur. agr.*, 2000, 24 ss..

8 Sul punto si veda AMENDOLA, *Acque di scarico e rifiuti liquidi: i nuovi confini*, in *Foro it.*, 1999, 11, e. 691; PRATI, *Lo scarico indiretto nella giurisprudenza CE e il nuovo regime italiano delle acque*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l’impresa*, n. 3/2000; PRATI, *Lo scarico indiretto dopo il d.lgs. 152/1999: una morte solo apparente?*, pubblicato on line sul sito [lexambiente.it](http://lexambiente.it), 30 novembre 2001, il quale evidenzia che anche dopo la modifica alcune pronunce sia della Cassazione (Sez. 3, 14 giugno 1999, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 2000, p. 84) che della Corte di giustizia UE (sentenze van Rooij- C 231/97 e Nederhoff- C 232/97) continuavano ad attrarre nella disciplina degli scarichi alcuni scarichi “indiretti”.

9 Così Cass. Sez. 3, 34 marzo 2000, n. 5000 (in Cass. Pen. 2001, 2179) «non sembra dubitabile la scomparsa di quello che la giurisprudenza qualificava come scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto liquido».

10 Che ha inserito la locuzione “effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”, eliminando dubbi ermeneutici che erano stati sollevati rispetto alla precedente definizione normativa fornita dal D. lgs. 152/1999. Sul punto si rinvia a AMENDOLA, *Scarichi idrici e rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale*, pubblicato on line sul sito [dirittoambiente.com](http://dirittoambiente.com); RAMACCI, *Lo scarico...è uno scarico*, pubblicato sulla rubrica “Ecolex” in *La Nuova Ecologia* Febbraio 2007, il quale ironicamente evidenziava come il “genio maligno” del legislatore, non riproducendo la parte della norma che faceva menzione del “sistema stabile di collettamento” fosse «corso in aiuto degli ecofurbi eliminando nel “testone” proprio quelle parole così poco gradite». L’A. sottolinea comunque che il tentativo era stato sventato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 35888 del 26 ottobre 2006, aveva stabilito che «lo scarico non necessita della presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti una vera e propria condotta, poiché integra uno scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore. Tale interpretazione non risulta contraddetta dal tenore letterale dell’articolo 74 lettera ff) del D.Lv. 152-2006».



sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Conseguentemente, la lettera gg) definisce quali “acque di scarico” tutte le acque reflue provenienti da uno scarico<sup>11</sup>.

In sostanza, oggi la nozione in esame appare quasi sovrapponibile a quella del precedente d.lgs. 152/1999. Non a caso, la Cassazione<sup>12</sup> ha confermato che «lo scarico è tale in quanto avvenga tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di collettamento, intendendosi, per condotta, non per forza tubazioni o altre specifiche attrezzature, essendo, invece, necessario e sufficiente un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. In tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo ricettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006<sup>1314</sup>».

Ciò che pertanto, in linea generale, distingue un rifiuto liquido da uno scarico è l'esistenza o meno di uno “*stabile convogliamento*” tra la sorgente del liquido e la sua destinazione finale. O, in altre parole, un “*collettamento diretto*”<sup>15</sup>.

---

11 Come norma di raccordo, l'articolo 183, lettera hh), del Decreto (che contiene le definizioni della Parte IV, relativa ai rifiuti) definisce come “scarichi idrici” le “immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff”.

12 Sez. 3, sentenza 14 febbraio 2018, n. 6998 (in proc. Martiniello).

13 Anche Cass. Sez. 3, 7 novembre 2017, n. 50629, in proc. Valentini, ha precisato che la nozione di “scarico”, sebbene non richieda la presenza di una “condotta” nel senso proprio del termine, implica la necessità di un «sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore», e presuppone comunque che il collegamento tra insediamento e recapito finale sia «stabile e predisposto proprio allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni, ancorché determinate da casuali evenienze» (nel caso di specie si trattava della tracimazione del refluo dalle trincee drenanti di un impianto di depurazione di liquami zootecnici).

14 Analogamente, altra pronuncia (Sez. 3, 11 marzo 2020, n. 9717, in proc. Battipaglia) ha confermato che «la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo ricettore si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti». Ad identiche conclusioni la Cassazione è pervenuta anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici in vasche (Sez. 3, 7 novembre 2017, n. 50629, cit, che rinvia a Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, Nassivera, Rv. 250005; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, Cornalba e altro, Rv. 240264).

15 Per quanto concerne in particolare i “reflui industriali”, la giurisprudenza (Sez. 3, 19 febbraio 2021, n. 6528, in proc. Calia) è orientata nel senso di operare una valutazione “complessiva” dell'opificio, indipendentemente dalla natura solida o liquida dei reflui: «per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo ricettore. Fuori dai casi di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento si applica, invece, la disciplina sull'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, T.U.A.». Per un commento alla sentenza si veda MARINI, *Liquami in insediamenti produttivi: tra scarichi di acque reflue e sversamenti di rifiuti liquidi*,



Come è stato sottolineato in dottrina, «i rapporti tra le due normative vanno impostati in termini di *specialità* della disciplina sugli scarichi<sup>16</sup>» rispetto a quella sui rifiuti. Tale notazione sarà di estrema utilità per il prosieguo.

Tuttavia, al di là delle enunciazioni di principio, non è sempre agevole stabilire (in disparte il caso della mancanza *ab origine*) quando ci si trovi di fronte ad una “interruzione” del “*nesso funzionale e diretto*” indicato dalla giurisprudenza come *marker* della sussistenza di uno stabile collettamento. In proposito è stato sottolineato in dottrina<sup>17</sup> che «la definizione contenuta nell’art. 74 TUA richiede interruzione *tout court*, senza quantificarla sul piano spazio-temporale; sicché anche interruzioni di breve tempo o di pochi metri dovrebbero rientrarvi»; tuttavia, in un caso la Cassazione<sup>18</sup>, pur in presenza di una interruzione del collegamento tra la fonte di riversamento del reflu e il corpo recettore, preso atto della modestissima quantità di liquido sversato e delle sue caratteristiche (“un semplice sgocciolamento”), ha ritenuto «non potersi qualificare come abbandono di rifiuti il modesto quantitativo di colaticcio sversato a terra»<sup>19</sup>. Ciò che difetterebbe, in altre parole, è proprio la «realizzazione del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice».

Come visto, l’unico criterio discretivo tra scarico e rifiuto liquido è quindi costituito dallo stabile collettamento. Nessun rilievo possono assumere altri elementi, quali «considerazioni

---

pubblicato su RGA *on line*, 2021. Con tale nozione non si intende peraltro ribadire la vecchia distinzione tra “scarichi diretti” e “scarichi indiretti” di cui si è dato cenno in precedenza, la quale potrebbe oggi arrecare solo confusione. Ed infatti, con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle “migliori tecniche disponibili” (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali. La Decisione definisce come “scarico diretto” lo “scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue”, e “scarico indiretto”, a contrario, quello “che non è uno scarico diretto”. La nozione (peraltro non relativa ai rifiuti ma alle emissioni industriali) è quindi incentrata sull’esistenza o meno di un trattamento, ossia l’esatto opposto della disciplina nazionale in tema di scarichi, che (v. *infra*, in questo paragrafo) non ritiene rilevante la presenza di una fase di depurazione. Sul tema v. BALOSSI, *Gli scarichi nelle nuove BAT rifiuti: quali novità?*, pubblicato *on line* sul sito tuttoambiente.it, 4 febbraio 2019.

16 Così FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 180.

17 RUGA RIVA, *Nozione di scarico idrico e sua distinzione rispetto alla nozione di smaltimento di rifiuti allo stato liquido* (C.d.A. To, sent. 25 marzo 2015), pubblicato *on line* sul sito dpei.it, il quale si chiede:

«1. quando può parlarsi di interruzione dello scarico? Basta una qualsiasi discontinuità spazio-temporale, anche di pochi metri e/o minuti?

2. la fonte di produzione del reflu va individuata in un determinato impianto fisso e stabile o anche (come nel caso di specie) in macchinari o strumenti mobili ad esso collegati e che eventualmente consentano di spostare il reflu?

3. esiste un minimo quantitativo di reflu necessario per connotare penalmente lo scarico che lo produce; il rifiuto allo stato liquido deve a sua volta consistere in una determinata quantità minima?».

18 Sez. 3, sentenza 2 dicembre 2015, n. 47750.

19 RUGA RIVA, *Nozione di scarico idrico e sua distinzione rispetto alla nozione di smaltimento di rifiuti allo stato liquido* (C.d.A. To, sent. 25 marzo 2015), cit..



attinenti alla accidentalità dello scarico ... o alla sua episodicità, non venendo, evidentemente, sol per questo, alterata la fisionomia in sé della condotta e la sua rispondenza, quanto allo scarico posto in essere, alla nozione di legge»<sup>20</sup>.

Pertanto, la presenza di un c.d. “scarico discontinuo”, o “occasionale”, nulla toglie e nulla aggiunge alla definizione normativa<sup>21</sup>. Analogamente, per espressa previsione normativa, nessun rilievo avranno la “presenza di inquinanti” e quella, meramente eventuale, di un “impianto di depurazione”.

Infine, in giurisprudenza si ravvisa la «necessità, resa immediatamente evidente dalla lettera della norma, che, per aversi “scarico”, sia anzitutto appunto necessaria una fisica “immissione” in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo “scarico”, caratterizzato dalla “s” con valore privativo e da “carico” ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di “sottrazione”»<sup>22</sup>. Anche tale requisito sarà importante per le conclusioni che si raggiungeranno in seguito.

### 3. La nozione di rifiuto

---

20 Cass., Sez. 3, 3 febbraio 2017, n. 5239 (in proc. Buja). Analogamente, la Corte di Giustizia UE (causa C-252/2005, 10 maggio 2007), ha affermato che «la circostanza che le acque reflue fuoriescono da un sistema fognario è ininfluenza quanto alla loro natura di “rifiuti” ai sensi della direttiva 75/442. Infatti, la fuoriuscita di acque reflue da un impianto fognario costituisce un fatto mediante il quale l’impresa fognaria, detentrica delle acque, se ne “disfa”. Il fatto che le acque siano fuoriuscite accidentalmente non consente di giungere ad una conclusione diversa. (...) le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva 91/271 e della normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva 75/442». Per un commento alla sentenza si vedano MAGLIA – BALOSSO, *Fuoriuscita di reflui fognari: acque o bonifica di rifiuti?*, pubblicato sul sito tuttoambiente.it, 2015.

21 Sez. 3, 23 marzo 2021, n. 11128, afferma che “la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, mentre in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti”.

22 Così Cass. Sez. 3, 5 maggio 2021, n. 17178, in proc. Perone, la quale ha anche stabilito che «ai fini della sussistenza dello scarico è necessaria la realizzazione di un “contatto fisico” tra il reflu ed il corpo ricettore», per cui ha qualificato la condotta di sversamento dei reflui di un autosurgito in una vasca interrata quale abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti ai sensi dell’art. 256 d.lgs.152/2006.





Viceversa, il rifiuto è definito all'articolo 183 TUA come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”<sup>23</sup>.

Come è stato sottolineato<sup>24</sup>, si tratta «di una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano l'attribuzione della qualificazione di rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo *funzionale*, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo».

Come è stato scritto<sup>25</sup>, la corte di Giustizia UE<sup>26</sup> ha sempre interpretato la nozione di rifiuto (*waste*) in modo *ampio e non restrittivo*, sì da non pregiudicare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e del loro impatto sulla salute e sull'ambiente (in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione, su cui v. infra, in questo Capitolo, parr. 13 e 14), precisando che il termine “disfarsi” vada riferito a tutte le operazioni di trattamento, comprensive sia delle operazioni di “smaltimento” che di “recupero” (affermazione questa che tornerà utile in appresso).

La giurisprudenza, inoltre, si è chiesta se, stante la lettera della norma, dovesse ritenersi prevalente l'aspetto volontaristico ovvero quello della “*oggettiva destinazione del rifiuto*”, privilegiando tale seconda interpretazione<sup>27</sup>.

---

23 Sulla nozione di “rifiuto” vedi FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 257 ss.. Va evidenziata la differenza terminologica rispetto alla definizione fornita dal D.P.R. 915/82 che, all'art. 2 comma 1, lo definiva come “qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono”. AMENDOLA *I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti, Ambiente e Territorio*, Maggioli Editore, 1999, evidenzia come nella traduzione del testo delle direttive del 1975 e del 1978 contenuta nel D.P.R. 915/1982 il termine “disfarsi” era stato tradotto con il verbo “abbandonare”, dando così luogo all'equivoco che è rifiuto solo ciò che è “abbandonato”, ovvero una sostanza che non serve più a nessuno. Sul punto v. anche PALLOTTA, *La nozione di rifiuto alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138*, pubblicato *on line* sul sito [lexambiente.it](http://lexambiente.it); SANNA, *La “evoluzione” della nozione di rifiuto*, pubblicato *on line* sul sito [lexambiente.it](http://lexambiente.it).

24 Cass., Sez. 3, 8 luglio 2015, n. 29069, in proc. Dappi.

25 Sulla nozione di rifiuti si rinvia a GALANTI, *I delitti contro l'ambiente - Analisi normativa e prassi giurisprudenziali*, Pacini Giuridica, 2021, 130.

26 Sez. 2, 14 ottobre 2020, Sentenza n. C-629/19.

27 Sez. 3, sentenza 16 novembre 2016, n. 48316 (in proc. Lombardo), ha in proposito affermato che «debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale». Anche Cassazione penale, Sez. 3, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3299 (in proc. Masi), ha ribadito che «la qualifica di rifiuto (art. 183 del D.L.vo 152/2006) deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l'oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e



Nessun dubbio poi che ci si trova di fronte a un rifiuto quando in capo al produttore vi sia un vero e proprio “*obbligo di disfarsi*” della sostanza: «è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale<sup>28</sup>» (sul punto v. *infra*).

Vi sono tuttavia dei casi in cui, in presenza di determinate condizioni, un rifiuto cessa di essere tale e diventa qualcos'altro. Si potrebbe in questo caso parlare di “*esclusione postuma*” dalla disciplina dei rifiuti, rispetto a quella di cui all'art. 185 TUA analizzata in precedenza, che è una esclusione “*ontologica*”. E' il caso dei “*sottoprodotti*” (184-bis TUA), dei c.d. “*End of Waste*” (184-ter TUA) e delle “*terre e rocce da scavo*” (186 TUA), la cui disciplina è tuttavia estranea alla presente trattazione<sup>29</sup>.

Nell'ampia categoria dei rifiuti rientrano anche i “*rifiuti liquidi*” i quali, in assenza di collettamento diretto in corpo recettore, sono indubbiamente disciplinati dalla Parte quarta del TUA. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che «i “*rifiuti allo stato liquido*” sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, non convogliandoli cioè in via diretta in corpi idrici ricettori, bensì avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto (vedi Cass., sez. 3, 4.5.2005, n. 20679)»<sup>30</sup>.

---

le modalità con le quali l'originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto».

Parimenti, sul versante della giustizia amministrativa, TAR Piemonte, Sez. 2<sup>^</sup>, sentenza n. 1303 del 4 dicembre 2017, ha affermato che la nozione di rifiuto va «desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo».

28 Sez. 3, 10 novembre 2016, n.47262, in proc. Lombardo.

29 Sul punto si rinvia a GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, cit., 132 ss..

30 Sez. 3, 25 febbraio 2011, n. 7214 (in proc. Copeti). La Cassazione (Sez. 3, Sentenza 13 settembre 2021, n. 33793) ha precisato ad esempio che «i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse *Imhoff* e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria». Del resto, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera g) del D. lgs. 152/2006, i rifiuti delle fosse settiche sono classificati, secondo l'origine come rifiuti speciali, e non possono essere classificati (lettera b-*sexies*) come rifiuti urbani (sulla distinzione tra i due tipi di rifiuto v. *infra*, par. 6). Analogamente, la giustizia amministrativa (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 826) ha ritenuto che le acque prelevate da falde acquifere contaminate vanno considerate rifiuti. La pronuncia è di particolare interesse perché risolve i dubbi su quale delle due discipline applicare (quella sugli scarichi e quella sulle acque) alla luce, prudenziale, del “*principio di precauzione*” di matrice comunitaria, «essendo effettivamente invocabile nel caso di specie il principio di precauzione di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), il quale come ben



Va peraltro notato come, ai soli fini della normativa sulle discariche, esiste una precisa definizione di “rifiuti liquidi”; ai sensi dell’articolo 2 lettera r) del D. Lgs. 36/2003 essi sono infatti definiti come “qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi”.

#### 4. Il percolato di discarica

Il “percolato di discarica” era definito dall’art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 36/2003, noto come recepimento della “Direttiva discariche”, come il “liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”. La definizione è stata recentemente modificata dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 mediante l’aggiunta, in fine, della locuzione “e che sia *emesso* da una discarica o *contenuto* all’interno di essa”.

La norma, quindi, oggi precisa che percolato è tanto ciò che, prodotto all’interno della discarica, rimane al suo interno, quanto ciò che, prodotto all’interno della discarica, viene rilasciato all’esterno attraverso fenomeni fisici (conduzione, avvezione, tracimazione, ruscellamento) o antropici (come condotte o pozzi di aspirazione)<sup>31</sup>.

Il decreto 36/2003, anche alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 121/2020, contiene anche numerose disposizioni volte a regimentare la gestione del percolato da parte del gestore della discarica, che ne è anche il produttore<sup>32</sup>.

---

noto impone all’autorità in presenza di incertezze o ragionevoli dubbi riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire potenziali rischi per la salute pubblica e per l’ambiente».

31 Dal punto di vista chimico, esso deriva dalla decomposizione della sostanza organica del rifiuto per via batterica e dall’estrazione dei contaminanti organici per effetto dell’azione solvente dell’acqua (soprattutto quella di origine meteorica) che attraversa i rifiuti abbancati in discarica, arricchendolo di sostanze sospese e disciolte. In discariche dove sono stati smaltiti rifiuti solidi urbani, la produzione di percolato è legata sostanzialmente alla frazione organica insita all’interno del rifiuto stesso (liquido che deriva “dalla decomposizione” dei rifiuti); tuttavia la produzione del percolato, legata all’umidità intrinseca del rifiuto, è solo una percentuale limitata della produzione generale che si viene a generare in un corpo di discarica; infatti, la sua produzione è legata in modo preponderante alle precipitazioni meteoriche insistenti sulle aree in coltivazione, prive di coperture, e alle relative capacità di infiltrazione nella massa di rifiuti (“liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti”).

32 L’art. 8, comma 1, lettera i) stabilisce che nel piano di sorveglianza e controllo “devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle



Di particolare importanza è poi il punto 2.3 dell'Allegato 1, che disciplina proprio il "Controllo delle acque e gestione del percolato". Esso stabilisce che "devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

---

acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno".

L'articolo 11 comma 1 stabilisce che "per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica".

L'articolo 13 comma 2 stabilisce che nella fase della gestione successiva alla chiusura della discarica devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate, mentre il successivo comma 5 stabilisce che il gestore, al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, deve presentare all'Ente territoriale competente una relazione (quella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, che contenga indicazioni sull'"andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento".

Ai sensi del comma 6-bis (introdotto dall'ultima modifica legislativa), "la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata".

L'articolo 1.2.1. dell'allegato 1 stabilisce che "deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla base delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica".

Il successivo 1.3. stabilisce che deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il punto 2.2. stabilisce che al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, tra i requisiti tecnici che la discarica deve soddisfare, vi è la realizzazione di un "impianto di raccolta e gestione del percolato", del quale deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa).

Il punto 2.3. stabilisce, oltre a quanto evidenziato nel testo, che il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;

- prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico e/o naturale, con funzione filtrante,



## LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 4/2021

Il *percolato* e le acque di discarica devono essere *captati, raccolti e smaltiti* per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Da ultimo, la Tabella 2, relativa all'elenco dei "Rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto", contiene all'interno anche le due voci di *percolato* 190702\* e 190703 (v. par. che segue).

La circostanza che il percolato prodotto debba essere "*smaltito*" risulterà di notevole importanza (v. infra, par. 6).

---

di conducibilità idraulica e porosità inferiori a quella del letto drenante;

- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;

- sopportare i carichi previsti:

- garantire l'ispezionabilità del sistema.

Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore.

La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.

Il punto 2.4.1. stabilisce che: l'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque di falda o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante l'accoppiamento di uno o più strati di impermeabilizzazione con un sistema di drenaggio del percolato; il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti in fase progettuale, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta; al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde, deve inoltre essere previsto uno strato di drenaggio del percolato.

Il par. 2.5. stabilisce che "è inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica".

Il par. 1 dell'allegato 2, relativo al piano di gestione operativa della discarica, stabilisce che con cadenza almeno annuale il gestore invii all'ente di controllo i dati relativi, tra l'altro, alla "produzione di percolato" (m<sup>3</sup>/anno) ed ai "sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento".

Il Piano di gestione operativa della discarica dovrà inoltre contenere l'indicazione (par. 3) dei "criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato".

Il Piano di gestione post-operativa della discarica (par. 4), dovrà contenere inoltre l'indicazione del "sistema di drenaggio del percolato", nonché delle "modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile".

Di particolare rilievo anche il par. 5, relativo al piano di sorveglianza e controllo della discarica, e segnatamente il punto 5.3 (percolato), il quale stabilisce che "in presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area". Il controllo del percolato e dell'acqua



## 5. La classificazione del percolato di discarica: i rifiuti con codice “speculare”

Il Testo Unico ambientale (art. 184) conosce un duplice criterio di classificazione dei rifiuti:

- secondo l'origine, essi vengono classificati in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”;

- secondo le caratteristiche di pericolo, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi” (a differenza della vecchia classificazione, operata con il DPR 915/1982, che distingueva i rifiuti in tre categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi).

Tutti i rifiuti sono contraddistinti da un codice a sei cifre, detto CER (Catasto Europeo dei Rifiuti). Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo, allegato al D. lgs. 152/2006.

Nell'attuale sistema di classificazione, in relazione alla pericolosità sussistono tre diversi tipi di rifiuti.

Esistono rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, che sono

sempre pericolosi e sono contrassegnati da un asterisco (\*)<sup>33</sup>.

Esistono poi rifiuti che, per loro provenienza, sono sempre “non pericolosi”.

In questi due casi si parla di codici “assoluti” (AH, *absolutehazardous*, e ANH, *absolute non hazardouswaste*)<sup>34</sup>.

---

superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media.

Inoltre, deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato. Tale previsione, che impone l'obbligo di effettuare il c.d. “bilancio idrologico” della discarica, è molto importante per valutare la quantità di percolato prodotto per effetto delle precipitazioni meteoriche, che fino alla copertura superficiale vanno a contatto con i rifiuti.

33 L'EER (Elenco europeo dei rifiuti) attribuisce l'asterico, indice di pericolosità, quando il rifiuto presenta delle “caratteristiche di pericolo” (riskphrases). Esse sono individuate dal Regolamento 1357/2014 in 15 categorie, da HP1 a HP15, in riferimento alle sostanze pericolose indicate dal c.d. “Regolamento CLP” (CE) n. 1272/2008.

34 Tuttavia, non bisogna lasciarsi trarre in inganno dalla tesi secondo cui da un rifiuto classificato come non pericoloso, come l'urbano indifferenziato, non potrebbe mai, in esito ad un processo di trattamento, essere considerato pericoloso. Tale argomentazione, si risolve infatti in uno pseudo-sillogismo, poiché confonde i due criteri di classificazione, ossia quello basato sull'origine, e quello basato sulla presenza di sostanze pericolose. A tal fine basti ricordare che al termine del trattamento il rifiuto cessa di essere urbano e diventa speciale, che va nuovamente classificato e la cui pericolosità



Esistono infine rifiuti che possono essere *sia pericolosi che non pericolosi*, secondo che le sostanze pericolose ivi contenute raggiungano o meno determinate concentrazioni. Quando in seno al catasto europeo dei rifiuti un rifiuto viene abbinato a due diversi codici, l'uno pericoloso, l'altro non pericoloso, detto codice si dice “specchio”, o “speculare” (*mirror entry*)<sup>35</sup>.

Ciò significa che in tale ultimo caso il medesimo rifiuto può, a seconda dei casi, ossia delle sostanze contenute, essere qualificato sia come pericoloso sia come non pericoloso<sup>36</sup>.

Per quanto concerne l'Italia, l'articolo 184, comma 5, ultimo periodo del TUA, ha recentemente<sup>37</sup> stabilito che “la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Le Linee Guida del SNPA, inizialmente stabilite dal SNPA con Delibera del Consiglio del 27.11.19 (Doc. n. 61/19), sono state successivamente riviste e approvate nel decreto n. 47 del 9 agosto 2021<sup>38</sup> del Ministro della Transizione Ecologica (delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021)<sup>39</sup>.

---

va valutata caso per caso.

35 Per un'ampia disamina della tematica della classificazione dei rifiuti con codice speculare v. GALANTI, *I delitti contro l'ambiente - Analisi normativa e prassi giurisprudenziali*, cit., 211 ss.. In dottrina, per una panoramica delle varie posizioni della dottrina, v. MAGLIA, *I rifiuti pericolosi e le voci a specchio: come classificarli correttamente?*, pubblicato sulla Rivista on line [lexambiente.it](http://lexambiente.it), 28 febbraio 2014; FIMIANI, *La classificazione dei rifiuti dopo la novità della legge 125/2015*, in *Rifiuti* n. 231, agosto-settembre 2015; AMENDOLA – SANNA, *Codici a specchio: basta confusione, facciamo chiarezza*, pubblicato sul sito [industrieambiente.it](http://industrieambiente.it), 2017, 5; GIAMPIETRO, *Classificazione dei rifiuti con i codici “a specchio”: l'ordinanza della Cassazione 27 luglio 2017, n. 37460*, sul sito *Ambiente & Sviluppo* n. 11/2017, 699.

36 Il percorso da seguire per la corretta classificazione del rifiuto è indicato a livello normativo dalla Decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2014/1357/UE, integrati dalla “Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)”, pubblicata il 9 aprile 2018 sulla Gazzetta UE (C 124/134) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (ci si riferisce, soprattutto, alla sentenza 28 marzo 2019 - Cause riunite Verlezza e altri c/ Italia da C 487/17 a C 489/17).

37 Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020.

38 Pubblicato in G.U. il 21 agosto 2021.

39 Come è stato rilevato in dottrina (MUSSIDA, *Classificazione rifiuti, approvate dal MITE le Linee guida SNPA: cosa cambia per gli operatori?*, pubblicato on line sul sito [tuttoambiente.it](http://tuttoambiente.it), 24 agosto 2021) le Linee Guida del SNPA, prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 116/2020 erano annoverabili «come c.d. atto di *soft law*, avente natura interpretativa ed orientativa di natura tecnica e quindi non giuridicamente vincolante», mentre a seguito della modifica normativa dell'art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006 hanno acquisito «lo *status* di norma di rango primario. Pertanto, a seguito della approvazione del MITE le linee guida SNPA, nella versione aggiornata del 18 maggio 2021, devono ritenersi ora *giuridicamente vincolanti* ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore».



Anche il “percolato di discarica” appartiene ai rifiuti con “codice speculare”. Esso infatti, nell’ambito della “famiglia” 19 00 00 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione”, e della sottofamiglia 19.07.00 (“percolato di discarica”), è classificato con il codice 19 07 02\*, ossia “percolato di discarica contenente sostanze pericolose”, ovvero 19 07 03, “percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02\* (e, come visto, è tra i rifiuti non ammessi in discarica).

Il percolato, pertanto, una volta estratto, dovrà essere “caratterizzato” (ossia conosciuto nella sua composizione, generalmente attraverso analisi – tecniche, merceologiche o chimiche - o prove), quindi “classificato” (mediante attribuzione del corretto codice CER) ed infine trattato presso impianti idonei e smaltito in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose in determinate concentrazioni.

## **6. Il percolato: rifiuto o acqua di scarico? La posizione della giurisprudenza**

Entrando nel vivo del presente contributo occorre ora valutare come possa essere qualificato il percolato di discarica, se come *rifiuto* o come *acqua di scarico*.

La Cassazione si è occupata di rado del problema specifico: gran parte delle pronunce spesso riportate nelle rassegne di giurisprudenza infatti concernono percolati di altra natura, e non specificamente quello di discarica, soggetto (come visto) ad un regime particolare. Nei pochi casi in cui lo scrutinio ha avuto per oggetto il percolato di discarica la giurisprudenza si è poi limitata a fare applicazione del principio generale evidenziato al par. 1, senza spendere ulteriori considerazioni.

Una ormai risalente pronuncia<sup>40</sup> ha quindi affermato che «alla stregua del principio generale - secondo il quale è l’interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore a ricondurre la gestione delle acque reflue medesime nell’ambito dei rifiuti - va individuata la disciplina del “percolato”, che il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, lett. m),

---

40 Sez. 3, 25 febbraio 2011, n. 7214 (in proc. Copeti).





(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) definisce quale “liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”. Il “percolato”, dunque, ben può assumere la connotazione di “rifiuto” (come è confermato dall'attuale previsione dell'Allegato D) alla parte 4 del D. Lgs. n. 152 del 2006: punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 03) ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente “di processo” direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore».

In altro caso la Corte<sup>41</sup> ha ribadito che «la natura liquida della sostanza inquinante non esclude l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, quando, come nel caso in esame, il suo smaltimento non avvenga tramite scarico diretto, ma sul terreno (Sez. 3, n. 19969 del 14/12/2016, Boldrin, Rv. 269769; Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Panariti, Rv. 251335)».

Va segnalato, a conforto di quanto appena affermato, che le sentenze citate dalla Corte concernevano ipotesi del tutto diverse da quella in esame: nel primo caso si trattava di percolamenti da fusti contenenti combustibili, nel secondo di reflui di un'azienda zootecnica, nel terzo di reflui di un frantoio oleario.

In entrambe le pronunce testé evidenziate, la Corte ha affrontato la questione applicando il tradizionale criterio distintivo tra scarichi e rifiuti liquidi: pertanto, se aspirato dal fondo della discarica e collettato direttamente dentro un corpo recettore, il percolato non sarebbe un rifiuto ma un'acqua di scarico; al contrario, se dopo l'aspirazione venisse caricato su autobotti e portato altrove per il trattamento, ovvero fosse stoccato in cisterne per il successivo trasporto altrove, ovvero ancora sparso sul terreno, sarebbe un rifiuto.

## **7. Segue: la posizione della dottrina. Le tesi che escludono in radice la possibilità che il percolato di discarica possa essere un'acqua di scarico**

---

41 Sez. 3, 9 aprile 2018, n. 15770 (in proc. Bisegna).



La dottrina, sul punto, ha svolto argomenti più approfonditi e per certi versi più *tranchant*, spendendosi in considerazioni che vanno oltre il criterio distintivo anzidetto, ma che affrontano profili più squisitamente “ontologici” e “normativi” propri del percolato di discarica.

Secondo una prima tesi, in presenza di percolato di discarica non potrà mai parlarsi di “scarico”; si sostiene in particolare che non deve «trarre in inganno la circostanza della convogliabilità diretta mediante condotta del percolato. Questo requisito potrebbe fare ritenere sussistente uno scarico – anziché un rifiuto liquido – là dove esista a monte acqua reflua, ma non un rifiuto specificamente individuato, come accade di solito in questi casi ... È proprio questa la motivazione principale che esclude il ricorso al concetto di scarico, sicché siamo di fronte, “a monte”, ad un vero e proprio rifiuto liquido (che scaturisce, a sua volta, da un rifiuto) e non ad uno scarico di acque reflue. In altre parole: se è vero che uno scarico che viene convogliato direttamente verso un corpo recettore mantiene le proprie caratteristiche di scarico e viene assoggettato alla disciplina di cui alla Parte III, mentre se tale conduzione subisce interruzioni deve essere riclassificato quale rifiuto liquido (e come tale diviene assoggettabile alla disciplina della Parte IV), non è vero il contrario. Ovvero, un rifiuto liquido che viene convogliato direttamente verso un corpo recettore mantiene tutte le caratteristiche di rifiuto liquido e non si “declassa” mai a scarico<sup>42</sup>».

Ciò che nasce rifiuto, in sostanza, non potrebbe diventare mai scarico. Tale asserzione sarebbe confortata, secondo l'Autore<sup>43</sup>, da tre distinti ordini di motivazioni:

«a) in primo luogo si tratta di un rifiuto avente una precisa identificazione nell'ambito del CER, dove è collocato tra i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti e avente quindi una sua specifica connotazione;

b) in secondo luogo il decreto Ronchi<sup>44</sup> lo considera quale rifiuto speciale perché derivante, come si è accennato, dall'attività di smaltimento;

---

42 BALOSSI, *Percolato da rifiuti in pubblica fognatura: è scarico?*, pubblicato su tuttoambiente.it, 15 ottobre 2019. Negli stessi termini MAGLIA, *Percolato di discariche convogliato con una condotta in un impianto di depurazione: disciplina applicabile*, pubblicato su tuttoambiente.it, 3 maggio 2012.

43 MAGLIA, *Percolato di discariche convogliato con una condotta in un impianto di depurazione: disciplina applicabile*, cit..

44 All'epoca vigente, N.d.R..



c) ed infine la discarica è tipicamente un'attività di smaltimento<sup>45</sup>».

Tutte queste considerazioni osterebbero alla «possibilità di configurare legittimamente uno scarico e conseguentemente di sottrarre la gestione del rifiuto in esame dalla normativa prevista dal decreto Ronchi»<sup>46</sup>.

In sostanza, mentre per altri tipi di percolato si potrebbe dissertare sulla configurabilità degli stessi quale rifiuto liquido o scarico, per quello da discarica tale operazione non sarebbe consentita, essendo “a monte” sempre considerato “rifiuto” dal legislatore.

Tale affermazione merita qualche approfondimento e una precisazione. La prima delle tre motivazioni sembrerebbe contraddetta da un preciso dato testuale: lo stesso articolo 184 comma 5 del TUA stabilisce (oggi, all'epoca era vigente il Decreto Ronchi) che “l'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183”. Il fatto che al percolato di discarica siano attribuiti addirittura due codici CER speculari non sembrerebbe dato sufficiente, in sé, ad escludere la possibilità che ad esso possa essere attribuita la qualifica di “acqua di scarico”.

Ciò che ad avviso di chi scrive occorre invece indagare, stante l'indicazione della norma, è se sussistano i requisiti previsti dall'articolo 183 per poter considerare il percolato un rifiuto, e in particolare se sussista, in capo al produttore, l'“obbligo di disfarsi” dello stesso. Obbligo che, naturalmente, deve derivare da una *fonte normativa* o da un *provvedimento specifico della pubblica amministrazione*.

In tal senso, non può non rammentarsi (v. *supra*, par. 3) come il decreto legislativo n. 36/2003 preveda che il percolato “*debba*” essere “*smaltito*”. E' stato in proposito affermato<sup>47</sup> che «le terminologie nelle norme hanno un senso, altrimenti se i termini venissero posti a caso nelle leggi e disseminati senza un criterio logico, ogni terminologia sarebbe non esaustiva ed indicativa dello spirito e del contenuto della legge medesima ... Quindi diamo per scontato che il legislatore quando va a scrivere una norma ambientale non “sparge” le terminologie a caso ma ad ogni termine corrisponde un principio di diritto ben preciso. A nostro modesto avviso raccogliere e smaltire

---

45 MAGLIA, cit..

46 MAGLIA, cit..

47 Così anche SANTOLOCI – VATTANI *Ma davvero il percolato di discarica è sempre uno “scarico”? E se fosse invece un “rifiuto liquido”?*, pubblicato su tuttoambiente.it



liquami (“raccolti e smaltiti”) è un’espressione terminologica tipica della normativa sui rifiuti (parte quarta D.Lgs n. 152/06) e non certamente connessa alla disciplina giuridica degli “scarichi” formali così come normati nella parte terza del medesimo decreto. Una ricostruzione interpretativa che avvalorasse la possibilità per le “acque reflue” di uno “scarico” di essere “raccolte e smaltite” sarebbe una contraddizione terminologica e di principio palese ed evidente».

Giova a questo punto rammentare brevemente come lo “smaltimento”, ai sensi dell’articolo 183, lettera z), del D. Lgs. 152/2006, consiste in “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”<sup>48</sup>. La Corte di Giustizia UE ha precisato (ove ve ne fosse bisogno) che «dalle disposizioni della direttiva 2006/12 emerge che il termine “disfarsi” comprende al contempo lo “smaltimento” e il “recupero” di una sostanza o di un oggetto...<sup>49</sup>».

Non vi è quindi dubbio alcuno che lo “smaltire” un rifiuto rientra nella nozione di “disfarsi” dello stesso. Il decreto legislativo n. 36/2003, pertanto, stabilendo che il percolato debba essere

---

48 L’Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento:

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (2)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

49 Corte di giustizia europea (Prima Sezione) 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12. Sul punto v. anche AMENDOLA, *Ancora sulla nozione di rifiuto: l’ultimo intervento della Cassazione*, pubblicato on line sul sito [exambiente.it](http://exambiente.it), 22 gennaio 2015.



“raccolto e smaltito” pone in capo al gestore della discarica un vero e proprio “*obbligo di disfarsi*” del percolato, il che sembra ricondurre in modo chiaro e preciso al paradigma dell’articolo 183 del TUA.

Assodato che il percolato di discarica nasce come rifiuto, occorre adesso valutare se esso, in presenza di uno “stabile collettamento”, possa “affievolire” ad acqua di scarico. In proposito, si è fatto cenno al par. 2 che il TUA prevede, tassativamente, le ipotesi in cui il rifiuto cessa di essere tale: esse sono gli End of waste (184-ter, rubricato proprio “cassazione della qualifica di rifiuto”), i sottoprodotti (184-bis) e le “terre e rocce da scavo” (186, che sono un particolare tipo di sottoprodotto).

Non vi sono, nel decreto legislativo n. 152/2006 (che come Testo Unico esaurisce tutte le “Norme in materia ambientale”), altri casi in cui un rifiuto cessi di essere tale. Vi è quindi anche una ragione sistematica che conduce ad escludere *in nuce* la possibilità che il percolato di discarica possa “affievolire” ad acqua di scarico.

Si deve pertanto ritenere che l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti degli “scarichi” riguarda solo quelle sostanze liquide che sin dall’origine non sono rifiuti, tanto da essere disciplinate dall’articolo 185, ossia escluse *ab initio* dall’applicazione della Parte Quarta del decreto. Soprattutto ove la legge o provvedimenti dell’autorità pongano in capo al produttore un preciso “obbligo di disfarsi” del rifiuto.

Inoltre, la stessa definizione di “rifiuti liquidi” stabilita dal legislatore in materia di discariche, vista al par. 2 (“qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi”) escluderebbe la possibilità di considerare il percolato di discarica qualcosa di diverso da un rifiuto, posto che esso non può essere convogliato in una rete fognaria senza previo trattamento in impianto idoneo (che si è visto essere un obbligo stabilito dal decreto 36/2003)<sup>50</sup>.

---

50 Si noti inoltre che ai sensi dell’articolo 6 del decreto 36/2003 è comunque vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti allo stato liquido; pertanto, la condotta di abbandonare il percolato nel corpo di discarica è evidentemente una forma di smaltimento non consentita dalla legge.



## **8. Segue: le tesi che escludono, in concreto, la possibilità che il percolato di discarica possa essere un'acqua di scarico**

Altri Autori ritengono che l'analisi debba essere condotta caso per caso, ma vada estesa a profili ulteriori rispetto a quelli scrutinati dalla giurisprudenza.

Una dottrina sottolinea in proposito come si debba considerare che il “corpo ricettore” che assume rilievo ai fini della definizione di scarico consiste esclusivamente in “*acque superficiali, suolo, sottosuolo o rete fognaria*”: «qualunque altro destino, anche transitorio, si pone, pertanto, al di fuori delle ipotesi individuate dalla legge come “corpo ricettore” con esclusione dell'esistenza stessa di uno “scarico” ai fini e per gli effetti del D.lgs n. 152/1999<sup>51</sup>».

Analogamente, è stato affermato (ancora sotto la vigenza del d.lgs. 152/99 e del “Decreto Ronchi”) che il fatto che il percolato prodotto dalla discarica venga convogliato attraverso una condotta in un impianto di depurazione all'interno della medesima area su cui insiste la discarica non soddisfa la condizione prescritta del “convogliamento diretto” in corpo recettore. Secondo l'Autore infatti «deve esserci sversamento diretto in un corpo recettore (acqua, suolo, sottosuolo, rete fognaria), ma non è certo questo il caso *de quo*<sup>52</sup>».

Nel caso del percolato di discarica, ove lo stesso non venga direttamente convogliato in uno dei corpi recettori indicati dalla norma, non potrebbe mai parlarsi di scarico, ma sempre di rifiuto liquido. Ciò, ovviamente, anche nel caso di permanenza nel luogo di produzione, posto che la nozione stessa di scarico, come visto al par. 1, presuppone un “tragitto” del refluo (la norma parla di “*immissione* effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento”), incompatibile con un fenomeno statico come la permanenza *in loco*.

---

51 Così GALLO, *Natura e disciplina del percolato da discarica, tra rifiuti liquidi e reflui*, pubblicato su [amministrazioneincammino.it](http://amministrazioneincammino.it).

52 MAGLIA, *Percolato di discariche convogliato con una condotta in un impianto di depurazione: disciplina applicabile*, cit.. L'Autore comunque conclude che «inoltre, e questa è la motivazione definitiva che fa propendere per la impossibilità di far ricadere la conduzione di cui al quesito nell'ambito di applicazione del D. Lgs 152/99, siamo di fronte, “a monte”, ad un vero e proprio rifiuto liquido e non ad uno scarico di acque reflue».



## 9. Notazioni in tema di onere della prova

Pur aderendo alla tesi restrittiva esposta al par. 5, e ipotizzando che in particolari condizioni (quelle indicate nel paragrafo che precede) il percolato di discarica possa perdere la sua qualifica di rifiuto ed essere considerato come un “acqua di scarico”, resta ora da vedere come debba essere in questo caso distribuito l’onere della prova in sede processuale.

A tal proposito, un’analisi della giurisprudenza relativa all’esclusione della disciplina dei rifiuti consente di verificare che esiste un principio generale immanente a tutta la normativa sui rifiuti: chi intende usufruire di un regime derogatorio rispetto alla disciplina “ordinaria” ha l’onere della prova di dimostrare di essersi comportato in modo irreprensibile. Analizzando in modo sincronico le varie materie oggetto di attenzione da parte dei giudici di Piazza Cavour<sup>53</sup>, si noterà come in tutti i casi in cui la legge attribuisce al produttore o al detentore dei rifiuti la possibilità di usufruire di un regime di favore, o comunque derogatorio rispetto alla disciplina generale, trasferisce sul medesimo l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti i requisiti per usufruire di tale regime<sup>54</sup>.

In materia proprio di “esclusione dalla disciplina dei rifiuti”, la Corte<sup>55</sup> ha stabilito che «in virtù della previsione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), D.L.vo 152/2006, viene escluso dall'applicazione della parte quarta del codice dell'ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, deve essere fornita dall'interessato, che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo».

---

53 Sul tema V. GALANTI A., *I delitti contro l'ambiente*, cit., 263 ss..

54 In dottrina, già alcuni anni fa, Fimiani P., *T.u. ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei rifiuti*, pubblicato su Rifiuti Boll. inf. norm. n. 3-2007 sottolineava come «deve allora affermarsi il principio per cui chi invoca un regime differenziato e di favore ha l’onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione. Onere, che non può dirsi assolto con mere dichiarazioni soggettive dell'interessato, il quale, invece, deve fornire la prova piena delle ragioni per cui opera il regime differenziato invocato».

55 Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1997, in proc. Bucci.



Analoghe pronunce si rinvencono in tema di “sottoprodotti”<sup>56</sup>, di “terre e rocce da scavo”<sup>57</sup>, di End of Waste<sup>58</sup>, di “veicoli fuori uso”<sup>59</sup>, di “abbruciamento dei residui vegetali”<sup>60</sup> (esclusi dalla disciplina dei rifiuti se effettuati nel rispetto dell’art. 182, comma 6-bis, del TUA), di “deposito temporaneo” di rifiuti<sup>61</sup>.

La pronuncia da ultimo richiamata (n. 35494/2016) aveva in effetti già stabilito che il principio dell’inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito temporaneo, è

---

56 V. *ex plurimis* Sez. 3, 22 gennaio 2012, n. 7037 (in proc. Fiorenza) in cui la Cassazione ha affermato che l’accertamento della natura di sottoprodotto è una questione di fatto e l’onere della prova spetta al produttore, in quanto «incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’art. 183, comma 1, lett. p), l’onere di fornire la prova della destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità». Ed ancora: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto” (Cass., Sez. 3, Sentenza 8 luglio 2015, n. 29084, in proc. Favazzo)». In tale senso anche Sez. 3, 19 settembre 2017, n. 56066 (in proc. Sacco), secondo cui «in tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 52, comma 2-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal D.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. “digestato”, al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria». Da ultimo anche Cass. Sez. 3, 3 settembre 2018, n. 39400 (in proc. Sanna), ha stabilito che la presunzione legale *iuris tantum* della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza derivante dalle predette attività. Incombe, invece, sull’interessato l’onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall’articolo 184-bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, trattandosi di una condizione per l’applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti.

57 Cass., Sez. 3, sentenza 21 luglio 2017 n. 36024 ( in proc. Bertolo), la quale ha precisato che «l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività consistente nella riutilizzazione dei suddetti materiali secondo un progetto ambientalmente compatibile, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria». Analogamente, Sez. 3, 7 agosto 2017, n. 38950 (in proc. Roncada), ha precisato che «trattandosi, in tali casi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione. E’ del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, come si sostiene in ricorso, atteso che l’art. 184-bis d.lgs. 152/06 richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».





## LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 4/2021

peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali»<sup>62</sup>.

Nel caso di specie, si è visto come la disciplina sugli scarichi debba essere considerata “speciale” rispetto a quella sui rifiuti. Non appare quindi revocabile in dubbio che, anche a voler astrattamente ipotizzare la possibilità di “affievolire” il percolato di discarica da “rifiuto” ad “acqua di scarico”, con conseguente esclusione dell'applicazione della (ben più rigorosa) disciplina sui rifiuti, in concreto sarà colui che intende avvalersi di tale regime di *favor* a dover dimostrare la

---

58 Cass., Sez. 3, Sentenza 10 agosto 2017, n. 39074 (in proc. Poldi), parlando in particolare di “gesso di defecazione”, ma con una decisione molto più ampia e di portata generale, ha stabilito che «in tema di rifiuti è onere di chi intende dimostrare il contrario addurre elementi che contrastano quel che ragionevolmente appare, secondo un principio generale applicato da questa Corte in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 ), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del d.lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). Orbene, un cumulo enorme di sostanza economicamente inutile per chi l'ha prodotta (tanto da pagare il suo trasporto) e destinata ad usi incerti da parte di chi l'ha ricevuta, detenuta peraltro nei termini e modi descritti dalla rubrica, rende ragionevole ritenere che oggetto della condotta fosse proprio un rifiuto del quale il produttore aveva inteso disfarsi».

59 Cass., Sez. 3, 5 febbraio 2015, n. 11030 (in proc. Andreoni), dopo avere ricordato che l'allegato D) del TUA individua con il codice CER 16 01 04\* e, quindi, quali rifiuti pericolosi, i veicoli fuori uso in generale e, con il codice CER 16 01 06, i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, che sono dunque rifiuti non pericolosi, ha stabilito che «in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose». Conforme Cass., Sez.3 7 agosto 2017, n. 38949, per cui “Ciò che rileva, infatti, sulla base del richiamato principio, è il fatto che il veicolo fuori uso non sia stato sottoposto ad alcuna attività di bonifica».

60 Cass., Sez. 3, 6 luglio 2018, n. 30625 (in proc. Pecchia): «in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l'applicazione (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini, Rv. 26583901)».

61 Cass., Sez. 3, 14 ottobre 2019, n. 42110, in proc. Cifariello, cit.; conforme: Sez. 3, 13 gennaio 2021, n.1131, ha affermato che l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, «grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, dep. 26/08/2016, Di Stefano, Rv. 267636; Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, dep. 05/06/2014, Lobina, 261507; Sez. 3, n. 15610 del 03/03/2010)”. Analogamente Cassazione, Sez. 3, sentenza 23 ottobre 2019 n. 43422, dopo aver confermato che «in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito



sussistenza di tutti gli elementi in presenza dei quali tale riqualificazione del percolato sarebbe possibile. Egli dovrà quindi dimostrare:

1. l'esistenza di uno stabile collettamento del percolato col corpo ricettore;
2. l'esistenza di una immissione fisica nel corpo recettore, non essendo a tal fine sufficiente la mera permanenza nel corpo della discarica;
3. (una volta dimostrata la rispondenza dei primi due punti) il recapito del refluo in un corpo recettore che rientri tra quelli previsti dalla norma (su cui v. infra, par. 6).

## 10. Conclusioni

Sussistono quindi numerose ragioni per cui il percolato di discarica non potrebbe costituire uno scarico.

Le prime (che chi scrive ritiene decisive) sono “assolute”:

1. esso, nascendo come rifiuto liquido, a differenza di altri tipi di percolazioni, come quelle dei frantoi oleari o delle aziende zootecniche, non può essere “affievolito” (o “declassificato”) a scarico (ragione “ontologica”);

---

cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (per tutte, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636)», contiene un'affermazione molto importante: «tale principio, specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali (cfr. in motivazione, sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 - 01 Boccaccio)».

62In tal senso, già Cassazione, Sez. 3, sentenza 10 novembre 2016, n. 47262 (in proc. Marinelli) aveva precisato che il principio dell'inversione dell'onere della prova corrisponde ad un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 152/2006 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 5504 del 12 gennaio 2016, Lazzarini), di deposito temporaneo di rifiuti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 29084 del 14 maggio 2015, Favazzo), di terre e rocce da scavo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 10 marzo 2015, Fortunato), di interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3943 del 17 dicembre 2014, Aloisio), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3202 del 2 ottobre 2014, Giaccari; Sez. III, n. 41836 del 30 settembre 2008, Castellano), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del d. lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 6107 del 17 gennaio 2014, Minghini), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali, Sez. III, n. 35138 del 18 giugno 2009, Bastone)».



2. esso, dovendo essere “smaltito”, non può che essere un rifiuto, in quanto il legislatore impone in capo al produttore un “obbligo di disfarsi” (ragione “*letterale*”);

3. le ipotesi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono tassative, e il caso del percolato di discarica non è contemplato (ragione “*sistemica*”).

Vi sono poi altre motivazioni che, qualora non si ritenga di dover sposare la tesi più restrittiva, debbono essere oggetto di analisi caso per caso e riguardano il sistema di collegamento del refluco con il corpo recettore. In particolare, esso:

1. deve essere convogliato in uno dei “corpi recettori” di cui all’art. 74 TUA (ragione “*funzionale*”);

2. deve essere il frutto di un “sistema stabile” di collettamento, e non di un mero sversamento o una tracimazione, o un flusso advettivo in uno dei “corpi recettori” (ragione “*tecnologica*”);

3. deve prevedere il collegamento al corpo recettore “senza soluzione di continuità” (ragione “*pratica*”).

In assenza di anche uno solo di tali elementi, nessun liquido potrà mai essere considerato “acqua di scarico” ma resterà confinato nella normativa sui rifiuti.

In ogni caso, graverebbe in capo al produttore l’obbligo di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti in presenza dei quali il rifiuto cessasse di essere tale e fosse attratto dalla disciplina degli scarichi.

Va da ultimo aggiunto che l’All. 1, par. 2.3 D. Lgs. 36/2003, stabilisce che “il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati *in loco* in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore”.

Pertanto, ogni “smaltimento” del percolato avvenuto in assenza del suo previo trattamento all’interno di un “impianto tecnicamente idoneo” dovrà considerarsi “abusivo”<sup>63</sup> (tale sarebbero ad

---

63 Così SANTOLOCI. – VATTANI, cit., 3.



## LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 4/2021

esempio la sua tracimazione sul suolo o il suo rilascio nelle falde acquifere sottostanti), con le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio.

Così come “abusiva” dovrà considerarsi l’omessa raccolta del percolato prodotto all’interno della discarica, in quanto commessa in violazione dei precisi obblighi stabiliti dal decreto legislativo n. 36/2003.